



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il controllo dei bilanci

2013/0014(COD)

7.11.2013

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD))

Relatore per parere: Bogusław Liberadzki

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere necessita di un'azione unionale in materia di regolamentazione tecnica applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti tecnici (interoperabilità), sia per gli aspetti legati alla sicurezza, in quanto si tratta di aspetti indissociabili che richiedono un livello più elevato di armonizzazione a livello di Unione e la presenza di un'autorità europea per agevolare il processo.

Attualmente le autorità nazionali di sicurezza (NSA) sono incaricate delle procedure di messa in servizio di qualsiasi parte del sistema ferroviario, ad esempio i veicoli, le infrastrutture e le componenti di energia o i sistemi di segnalazione. Per le operazioni transfrontaliere, un veicolo deve essere autorizzato in ciascuno degli Stati membri in cui è destinato ad essere utilizzato. Le autorità di sicurezza nazionali sono inoltre incaricate di rilasciare alle imprese ferroviarie la parte A del certificato di sicurezza valida in tutta l'Unione e la parte B valida per uno specifico Stato membro. Il richiedente deve dimostrare di utilizzare l'adeguato sistema di gestione della sicurezza (SMS). Il certificato conferma che una società ferroviaria è in grado di operare in modo sicuro su una rete dedicata. Le varie procedure di autorizzazione e di certificazione negli Stati membri sono di lunga durata e ostacolano la circolazione libera e competitiva di passeggeri e merci in tutta l'Unione.

L'Agenzia ferroviaria europea, che sarà in futuro l'autorità unica ferrovia e lo sportello unico all'interno dell'Unione europea per il rilascio dell'autorizzazione di veicoli, certificazioni di sicurezza / autorizzazioni e messa in servizio del sistema ERTMS, sarà il modo più promettente per raggiungere gli obiettivi fondamentali della politica europea dei trasporti. Altri compiti sono effettuati anche da un'autorità ferroviaria europea come ad esempio la classificazione delle norme nazionali e la vigilanza sistematica sulle nuove norme vigenti o in progetto a livello nazionale, la creazione e il mantenimento di registri europei o raccomandazioni di standardizzazione. Con l'Agenzia ferroviaria europea che agisce in qualità di autorità ferroviaria unica europea va inoltre creato un organo di ricorso indipendente con procedure eque e trasparenti. Per rendere il miglioramento del sistema davvero efficiente le competenze dell'Agenzia saranno aumentate rapidamente, con un periodo di transizione consono e ragionevole.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Nel perseguire i suoi obiettivi, l'Agenzia dovrebbe tenere pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi. ***La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all'Agenzia dovrebbe ricadere esclusivamente sull'Agenzia.***

Emendamento

(6) Nel perseguire i suoi obiettivi, l'Agenzia dovrebbe tenere pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi.

Emendamento 2

**Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all'Agenzia dovrebbe ricadere esclusivamente sull'Agenzia.

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 7**

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nello svolgimento dei suoi compiti, e in particolare nell'elaborazione di raccomandazioni, l'Agenzia dovrebbe tenere nella massima considerazione le competenze esterne in ambito ferroviario. Tali competenze dovrebbero essere rappresentate essenzialmente da professionisti del settore ferroviario e dalle autorità nazionali operanti nel settore, che dovrebbero formare gruppi di lavoro competenti e rappresentativi in seno

(7) Nello svolgimento dei suoi compiti, e in particolare nell'elaborazione di raccomandazioni, l'Agenzia dovrebbe tenere nella massima considerazione le competenze esterne in ambito ferroviario. Tali competenze dovrebbero essere rappresentate essenzialmente da professionisti del settore ferroviario e dalle autorità nazionali operanti nel settore, che dovrebbero formare gruppi di lavoro competenti e rappresentativi in seno all'Agenzia. ***L'agenzia dovrebbe tenere***

all'Agenzia.

presente la necessità di mantenere un equilibrio adeguato tra i rischi e i benefici, specialmente in merito alla gestione dei conflitti di interesse, da un lato, e all'obiettivo di ottenere la migliore consulenza scientifica possibile, dall'altro;

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Per garantire un uso efficiente dei finanziamenti dell'Unione e il funzionamento efficace dell'Agenzia, questa dovrebbe avere un'unica sede riducendo al minimo i tempi e le spese di viaggio per il personale delle autorità nazionali di sicurezza e le parti interessate del settore ferroviario, rendendola nel contempo attrattiva per il personale qualificato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 2 – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Status giuridico

Status giuridico *e sede*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia ha una sede centrale per contenere al minimo i tempi e le spese di viaggio per il personale delle autorità

nazionali di sicurezza e le parti interessate del settore ferroviario. L'Agenzia ha sede in un luogo che attrae personale qualificato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta degli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE [direttiva che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)], l'Agenzia emette pareri relativamente agli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità delle questioni portate all'attenzione di tali organismi.

Emendamento

1. Su richiesta degli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE [direttiva che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)], **o su richiesta di un membro di organismi rappresentativi del settore ferroviario di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del presente regolamento**, l'Agenzia emette pareri relativamente agli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità delle questioni portate all'attenzione di tali organismi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

L'Agenzia rilascia certificati di sicurezza unici ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza].

Emendamento

L'Agenzia rilascia, **rinnova, sospende, modifica o revoca** certificati di sicurezza unici ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza].

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) formula raccomandazioni alla Commissione sugli standard europei da elaborare da parte dei competenti organismi europei di normalizzazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) emette richieste dettagliate di standard ai pertinenti organismi europei di normalizzazione (ESB), al fine di attuare il mandato conferito loro dalla Commissione in materia di ferrovia.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 18 – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra

Autorizzazione di messa in servizio dell'ERTMS

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia rilascia autorizzazioni alla messa in servizio dei sottosistemi

*L'Agenzia rilascia autorizzazioni alla messa in servizio dei sottosistemi **ERTMS***

controllo-comando e segnalamento di terra che sono installati o utilizzati in tutta l'Unione, in conformità all'articolo 18 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità].

che sono installati o utilizzati in tutta l'Unione, in conformità all'articolo 18 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità].

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In caso di misure preventive urgenti di cui all'articolo 8 della direttiva sulla sicurezza e all'articolo 14, paragrafo 4 della direttiva sull'interoperabilità, riguardanti diversi Stati membri, in particolare dopo un incidente o un inconveniente, l'Agenzia promuove l'armonizzazione della norma a livello di Unione, di concerto con le autorità nazionali di sicurezza. Se necessario, l'Agenzia formula una raccomandazione o un parere alla Commissione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Agenzia **istituisce e tiene** i registri europei previsti agli articoli 43, 44 e 45 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità] e svolge la funzione di autorità di sistema per tutti i registri e le banche dati di cui alle direttive sulla sicurezza, sull'interoperabilità e sui macchinisti. In particolare l'Agenzia:

1. L'Agenzia **definisce** i registri europei previsti agli articoli 43, 44 e 45 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità] **in un formato pratico, efficiente e facile da usare per supportare le esigenze aziendali e operative** e svolge la funzione di autorità di sistema per tutti i registri e le banche dati di cui alle direttive sulla sicurezza, sull'interoperabilità e sui macchinisti. In particolare l'Agenzia:

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) *registri sui veicoli*, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti;

Emendamento

g) *il registro europeo dei veicoli autorizzati*, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

l) adotta una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto del rapporto costo-benefici delle misure da attuare;

Emendamento

l) adotta una strategia antifrode *e di trasparenza* proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto del rapporto costo-benefici delle misure da attuare;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il consiglio direttivo adotta, in conformità alla procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Emendamento

Il consiglio direttivo adotta, in conformità alla procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. *Ciò influenza la sua responsabilità. Il direttore esecutivo informa il consiglio*

direttivo circa tali deleghe e subdeleghe.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nell'applicare il comma precedente, se circostanze del tutto eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Emendamento

Nell'applicare il comma precedente, se circostanze del tutto eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. ***Il delegato rende conto di tale delega al consiglio direttivo.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio direttivo.

Emendamento

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio direttivo. ***Prima della nomina, il direttore esecutivo deve essere invitato a rilasciare una dichiarazione e partecipare a un dibattito con i deputati al Parlamento europeo.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia istituisce una o più commissioni di ricorso.

Emendamento

1. L'Agenzia istituisce una o più commissioni di ricorso ***indipendenti***.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro ***una*** decisione presa nei suoi confronti dall'Agenzia ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18.

Emendamento

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, ***o un membro di organismi rappresentativi del settore ferroviario di cui all'articolo 34, paragrafo 2***, può proporre un ricorso contro ***qualsiasi*** decisione presa nei suoi confronti dall'Agenzia ai sensi degli articoli 12, 16, 17 o 18.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'esaminare il ricorso, la commissione di ricorso ***agisce rapidamente***. Ogniqualvolta sia necessario, essa invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle sue notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

Emendamento

1. Nell'esaminare il ricorso, la commissione di ricorso ***decide entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. La commissione di ricorso può chiedere tali informazioni entro un mese***. Ogniqualvolta sia necessario, essa invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle sue notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Una volta ricevute le** osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 148 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette, *per parere*, al consiglio direttivo.

Emendamento

4. **Basandosi, se necessario, sulle** osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 148 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette, **accompagnati da una dichiarazione di affidabilità, per approvazione**, al consiglio direttivo.

Motivazione

È opportuno non influenzare la formazione dei conti e la procedura di approvazione dei conti da parte del consiglio direttivo quando riceve le osservazioni della Corte dei conti. È necessario che il direttore esecutivo accompagni i conti con una dichiarazione firmata a suo nome, che garantisca l'affidabilità degli stessi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia adotta opportune misure amministrative per organizzare i suoi servizi in modo da evitare ogni eventuale conflitto di interesse.

Emendamento

3. L'Agenzia adotta opportune misure amministrative, **anche attraverso strategie di formazione e di prevenzione**, per organizzare i suoi servizi in modo da evitare ogni eventuale conflitto di interesse, **compresi aspetti postoccupazionali (ad esempio "porte girevoli", "informazioni privilegiate", etc.)**.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 63 – comma 2

Testo della Commissione

Il consiglio direttivo adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia.

Emendamento

Il consiglio direttivo adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia ***nonché adotta e attua a una politica tesa a valutare e gestire i potenziali conflitti di interesse degli esperti nazionali distaccati, incluso il divieto alla loro partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro che potrebbero minare la loro imparzialità e indipendenza.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.

Emendamento

2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati, ***tenendo anche conto dei tempi e delle spese di viaggio per il personale delle autorità nazionali di sicurezza e le parti interessate.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 70 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, l'Agenzia pubblica sul sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione e degli esperti esterni e interni, con le rispettive dichiarazioni di interesse e i curricula vitae. I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione

sono sempre pubblicati.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 72 bis

Conflitto di interessi

1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rilasciano una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rilasciate per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale. Anche i membri del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e della commissione di ricorso devono rilasciare queste dichiarazioni, che sono pubbliche, unitamente al loro curriculum vitae. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri degli organismi descritti nell'articolo 42 e degli esperti esterni e interni.

2. Il consiglio direttivo attua una politica tesa a gestire e prevenire i conflitti di interesse, che include almeno:

a) i principi per la gestione e la verifica delle dichiarazioni di interesse, incluse le regole per renderle pubbliche tenuto conto dell'articolo 77;

b) i requisiti obbligatori di formazione in materia di conflitto di interessi per il personale dell'Agenzia e gli esperti

nazionali distaccati;

c) le norme in materia di donativi e inviti;

d) le norme dettagliate in materia di incompatibilità per il personale e i membri dell'Agenzia una volta cessato il loro rapporto di lavoro con l'Agenzia;

e) norme di trasparenza per quanto attiene alle decisioni dell'Agenzia, inclusi i verbali dei consigli di amministrazione dell'Agenzia, che sono resi pubblici tenendo conto delle informazioni sensibili, classificate e commerciali; nonché

f) le sanzioni e i meccanismi per salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia.

L'Agenzia tiene presente la necessità di mantenere l'equilibrio tra rischi e benefici, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere le migliori consulenze e conoscenza scientifiche e la gestione dei conflitti di interessi. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi del presente regolamento.

Motivazione

Il presente emendamento fornisce la base giuridica affinché l'Agenzia dia attuazione a un insieme completo di norme per la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse. Gli organismi di gestione dell'Agenzia sono responsabili dello sviluppo e dell'attuazione di tale politica, tenendo conto delle particolarità dell'Agenzia per ottenere le migliori conoscenze tecniche nonché le eventuali informazioni sensibili, classificate e commerciali che potrebbero essere interessate.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 72 ter (nuovo)

Articolo 72 ter

Sanzioni

La Commissione adotta, tramite atto delegato, un regime di sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti in tutte le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi del presente regolamento. Istituisce altresì un regime di indennizzi nel caso in cui la commissione di ricorso, prevista nel regolamento sull'Agenzia, prenda una decisione favorevole a un destinatario di una decisione dell'Agenzia. Le sanzioni e il regime di indennizzi sono efficaci, proporzionati, non discriminatori e dissuasivi.

PROCEDURA

Titolo	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e abrogazione del regolamento (CE) n. 881/2004
Riferimenti	COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 7.2.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 7.2.2013
Relatore per parere Nomina	Bogusław Liberadzki 10.4.2013
Approvazione	4.11.2013
Esito della votazione finale	+: 14 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Jan Mulder, Crescenzo Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Michael Theurer
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karin Kadenbach
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Andrej Plenković